Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/1730

22.7.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1730 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2026

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/848 per quanto riguarda le norme e le specifiche applicabili

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE ([1]), in particolare l'articolo 5 *ter*, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire il massimo livello di armonizzazione tra gli Stati membri per lo sviluppo dei portafogli europei di identità digitale, le specifiche tecniche per i portafogli sono fondate sul lavoro svolto sulla base della raccomandazione (UE) 2021/946 della Commissione ([2]) e, in particolare, sull'architettura e sul quadro di riferimento. Poiché l'architettura e il quadro di riferimento si sono evoluti in modo significativo dall'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2025/848 della Commissione ([3]), è ora opportuno modificare detto regolamento per allinearlo alle nuove norme, specifiche e procedure. Per promuovere l'interoperabilità tra registri di parti facenti affidamento sul portafoglio, nel contesto dell'architettura e del quadro di riferimento sono state inoltre elaborate le specifiche tecniche pertinenti per un formato e un'interfaccia di programmazione di un'applicazione comuni per le informazioni sulla registrazione delle parti facenti affidamento sul portafoglio.

(2) Conformemente agli obiettivi del regolamento (UE) n. 910/2014, sono state selezionate diverse norme per soddisfare i requisiti applicabili alla registrazione delle parti facenti affidamento sul portafoglio. Tali norme dovrebbero rispecchiare le prassi consolidate ed essere ampiamente riconosciute nei settori pertinenti. Ove necessario, tali norme dovrebbero essere adattate o integrate al fine di garantire un elevato livello di sicurezza e affidabilità nella registrazione e nell'identificazione delle parti facenti affidamento sul portafoglio, agevolando nel contempo l'interoperabilità transfrontaliera e l'efficace funzionamento del mercato interno. In linea con tale obiettivo, il presente regolamento aggiorna le norme tecniche e gli obblighi di informazione applicabili che disciplinano la registrazione del collegamento tra gli intermediari e le parti facenti affidamento sul portafoglio per conto delle quali essi agiscono e armonizza i profili dei certificati disciplinati dal presente regolamento.

(3) Per consentire alle unità di portafoglio di convalidare il fatto che i dati richiesti da una parte facente affidamento sul portafoglio rientrano nell'uso previsto registrato, i fornitori di certificati di registrazione delle parti facenti affidamento sul portafoglio dovrebbero rilasciare certificati di registrazione delle parti facenti affidamento sul portafoglio in modo automatizzato e senza indebito ritardo successivamente alla registrazione.

([1]) GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj.

([2]) Raccomandazione (UE) 2021/946 della Commissione, del 3 giugno 2021, relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell'Unione per un approccio coordinato verso un quadro europeo relativo a un'identità digitale (GU L 210 del 14.6.2021, pag. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/946/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/848 della Commissione, del 6 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione delle parti facenti affidamento sul portafoglio (GU L, 2025/848, 7.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/848/oj).

(4) Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]) e, se del caso, la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]) si applicano a tutte le attività di trattamento di dati personali a norma del presente regolamento.

(5) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 17 aprile 2026 ([7]).

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 48 del regolamento (UE) n. 910/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2025/848

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/848 è così modificato:

1) all'articolo 6, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'esattezza, la validità, l'autenticità e l'integrità delle informazioni richieste a norma dell'allegato I, punti da 1 a 6 e da 11 a 16;»;

2) all'articolo 6, paragrafo 3, la lettera c) è soppressa;

3) all'articolo 6 è inserito il paragrafo 3 *bis* seguente:

«3 *bis*.I conservatori dei registri raccolgono le informazioni di cui all'allegato I, punti da 7 a 10, in modo automatizzato solo a fini di trasparenza e, fermo restando l'articolo 5 *ter*, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 910/2014, non applicano a tali informazioni nessun processo di preautorizzazione.»;

4) l'articolo 8 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri possono autorizzare almeno un'autorità di certificazione a rilasciare certificati di registrazione della parte facente affidamento sul portafoglio. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di certificati di registrazione della parte facente affidamento sul portafoglio rilascino detti certificati in modo automatizzato e senza indebito ritardo successivamente alla registrazione.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri:

a) impongono ai fornitori di certificati di registrazione della parte facente affidamento sul portafoglio di rilasciare tali certificati esclusivamente alle parti facenti affidamento sul portafoglio registrate;

b) provvedono affinché sui certificati di registrazione della parte facente affidamento sul portafoglio sia indicato ciascun uso previsto;

([4]) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([5]) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj).

([6]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([7]) «EDPS Formal comments on the draft Implementing Regulation amending Implementing Regulation (EU) 2025/848 as regards applicable standards and specifications.» | Garante europeo della protezione dei dati.

c) provvedono affinché nei certificati di registrazione della parte facente affidamento sul portafoglio sia inclusa una politica generale di accesso, armonizzata in tutta l'Unione dal punto di vista sintattico e semantico, che informi gli utenti che la parte facente affidamento sul portafoglio è autorizzata unicamente a richiedere i dati specificati nei certificati di registrazione per l'uso previsto registrato nei certificati stessi;

d) provvedono affinché i fornitori delle soluzioni di portafoglio stabiliti nei rispettivi territori rispettino la politica generale di accesso informando gli utenti quando una parte facente affidamento sul portafoglio richiede dati non specificati nei certificati di registrazione;

e) implementano i certificati di registrazione della parte facente affidamento sul portafoglio in modo armonizzato dal punto di vista sintattico e semantico e conformemente ai requisiti di cui all'allegato V;

f) implementano politiche di certificazione e dichiarazioni sulle pratiche di certificazione specifiche per i certificati di registrazione della parte facente affidamento sul portafoglio, conformemente ai requisiti di cui all'allegato V;

g) provvedono affinché le parti facenti affidamento sul portafoglio forniscano un URL dell'informativa sulla privacy relativa all'uso previsto.».

5) L'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

6) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

7) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

All'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2025/848 è aggiunto il punto seguente:

«16. Se del caso, un'associazione alla parte facente affidamento sul portafoglio che si avvale dell'intermediario al quale è stato rilasciato il certificato di accesso della parte facente affidamento sul portafoglio e che agisce per conto della parte facente affidamento sul portafoglio che intende fare affidamento sul portafoglio.»

ALLEGATO II

L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2025/848 è così modificato:

1) al punto 3, il primo comma è così modificato:

 a) Il testo «sono conformi, se del caso, almeno ai requisiti della Normalised Certificate Policy («NCP») specificati nella norma ETSI EN 319 411-1 versione 1.4.1 (2023-10)» è sostituito dal testo «sono conformi, se del caso, alla norma ETSI TS 119 411-8 V1.1.1 (2025-10)»;

2) il punto 3, lettera k), è così modificato:

 a) il terzo trattino è sostituito dal seguente:

 «— le informazioni di cui all'allegato I, punti 1, 2, 3, 5, 6, punto 7, lettere a), b) e c), e punto 16;»;

 b) è aggiunto il quarto trattino seguente:

 «— un riferimento al registro nazionale delle parti facenti affidamento sul portafoglio in cui è registrata la parte facente affidamento sulla certificazione.».

ALLEGATO III

L'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2025/848 è così modificato:

1) al punto 3, il primo comma è così modificato:

 a) Il testo «sono conformi almeno ai requisiti NCP applicabili specificati nella norma ETSI EN 319 411-1 versione 1.4.1 (2023-10)» è sostituito dal testo «sono conformi alla norma ETSI TS 119 475 V1.2.1 (2026-03)»;

2) al punto 3, la lettera j) è così modificata:

 a) il quinto trattino è sostituito dal seguente:

 «— includano una politica generale di accesso di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c).».